

32/12/20



VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO
Area Entrate
Servizio Gestione Tari

Proposta di delibera prot. n° 14 del 24-12-20

Idk/524
Ul 24/12/2020

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 495 /

OGGETTO: "Determinazione delle agevolazioni TARI da Covid-19 per l'anno 2020".

Il giorno 30-12-20, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 10 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

PRESENTE

ASSESSORI:

Enrico PANINI

PRESENTE

Luigi FELACO

PRESENTE

Ciro BORRIELLO

PRESENTE

Rosaria GALIERO

PRESENTE

Monica BUONANNO

ASSENTE

Lucia Francesca MENNA

PRESENTE

Alessandra CLEMENTE

PRESENTE

Annamaria PALMIERI

PRESENTE

Eleonora de MAJO

ASSENTE

Carmine PISCOPO

PRESENTE

Raffaele DEL GIUDICE

PRESENTE

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO L. de MAGISTRIS
Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MASNOVI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta del Vicesindaco, Dr. Enrico Panini

Premesso che

l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C), costituita dall'imposta municipale propria (**Imu**), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, dal tributo per i servizi indivisibili (**Tasi**), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa rifiuti (**Tari**), la cui finalità è di finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a solo carico dell'utilizzatore, da corrispondere in base a una tariffa commisurata ad anno solare;

il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), quest'ultima disciplinata dai commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013;

Considerato che

ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,

il comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che, ogni anno, il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

il Piano Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale deve essere validato per competenza dall'ATO Na 1, entro la fine dell'anno 2020, e trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione unitamente all'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2019 e quelli del Pef 2020 (ripartibili in massimo tre annualità), oltre ad eventuali ulteriori conguagli ed accantonamenti, quali, ad esempio, gli scostamenti rispetto all'anno di riferimento "n - 2" delle componenti di costo già riconosciute nell'ambito dell'MTR (ripartibili in massimo quattro annualità).

Visto che

diversi DPCM e provvedimenti emanati dalla Regione Campania nel corso del 2020 hanno introdotto misure di contrasto e contenimento della diffusione del contagio da Covid 19 stabilendo la sospensione di attività produttive, commerciali, mercatali, servizi di ristorazione, servizi alle persone, etc;

tale emergenza sanitaria ancora in corso ha comportato criticità e limitazioni che hanno avuto ricadute negative non solo sulle attività produttive e turistiche, ma sull'intero tessuto socio-economico della città di Napoli;

alla Pandemia, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, hanno fatto seguito diversi provvedimenti legislativi, tra cui, si evidenzia, per l'interesse che riveste ai fini del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 il quale ha disposto che: "i comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2013, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."

la delibera 158/2020 con cui l'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) definisce, tra l'altro, "fermo restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni

IL SEGRETARIO GENERALE



ed esenzioni tariffarie” i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche dettagliatamente indicati nell’allegato A alla deliberazione stessa;

in ogni modo, con la delibera 158/2020, l’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) pur adottando misure per la tutela delle utenze non domestiche a causa dell’emergenza Covid-19, non ha previsto le modalità di copertura degli oneri connessi alle misure di tutela prevedendo che: “al fine di garantire, l’equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, è opportuno rinviare a un successivo provvedimento l’individuazione di elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela...”;

l’articolo 106 del D.L. 34/2020 ha istituito un fondo, per l’anno 2020, a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell’emergenza Covid-19, fondo integrato con D.L.104/2020 art.39;

Preso atto che

l’ammontare del tributo è riscosso dal Comune in unica soluzione o in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento Tari, in osservanza delle disposizioni di cui all’art.1 comma 688 della Legge 147/2013;

l’articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 201/2011 e ss.mm.ii. ha disposto che, a decorrere dall’anno di imposta 2020 "i versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".

con deliberazione di Consiglio comunale n.9 del 04/08/2020 sono state confermate in via provvisoria per l’anno d’imposta 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) approvate per l’anno d’imposta 2019, con delibera di consiglio n. 15 del 29/03/2019, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19, D.lgs. 30/12/1992, n. 504, prendendo atto di quanto previsto dal D.L. 124/2019 art. 58 quinquies, nelle more di approvazione del Pef2020;

il Pef 2020 non è stato approvato entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, termine ultimo per l’approvazione delle tariffe 2020 e quindi restano valide per il 2020 le tariffe di cui alla citata deliberazione 15/2019;

con la citata deliberazione di Consiglio comunale 9/2020 è stato previsto il versamento della Tari in due fasi:

- la prima in acconto nella misura del 75% dell’importo dovuto su base annua per il 2019, da versarsi in unica rata entro il 30 ottobre 2020 oppure in tre rate alle seguenti scadenze: 30 settembre 2020, 30 ottobre 2020, 30 novembre 2020;
- la seconda a saldo/conguaglio da effettuarsi entro il 29 gennaio 2021;

con la delibera di Consiglio comunale 9/2020 è stata rinviata a successivo provvedimento l’applicazione delle agevolazioni connesse all’emergenza Covid-19, manifestando la volontà di concederle nella misura più ampia possibile;

con il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione 25 del 10/12/2020, è stato appostato un fondo per agevolazioni TARI 2020 ai sensi delle deliberazioni ARERA nn. 158/2020 e 238/2020 di € 11.097.344,44

IL SEGRETARIO GENERALE



Visto

l'articolo 22 del vigente Regolamento Tari che, tra l'altro, demanda alla Giunta comunale, previa copertura della relativa spesa, la definizione di riduzioni ed agevolazioni legate all'emergenza Covid;

Tenuto conto che

l'Amministrazione ritiene di dover sostenere tutte le categorie economiche che hanno subito effetti negativi a seguito dell'emergenza e non solo quelle obbligatoriamente chiuse per legge; tanto per tenere conto del significativo impatto economico subito da intere categorie che, ancorchè non soggette a restrizioni, hanno visto ridotte le proprie attività; a titolo esemplificativo tutto ciò che ruota attorno al turismo- alberghi, strutture ricettive, attività artigianali, agenzie di viaggio, etc-;

Valutato

opportuno e necessario intervenire a favore di tutto il tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, e non solo a favore delle categorie individuate da ARERA quali obbligatorie;

di concedere quindi le suddette agevolazioni alle categorie non domestiche di cui al DPR 158/99 ad esclusione delle categorie 9 (case di cura e di riposo, comunità civili e militari, carceri), 10 (ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici universitari, ambulatori), 14 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze), 25 (supermercato, generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio) della tabella (vedi Allegato 1), con un onere complessivo pari ad euro 11.097.344,44;

Considerato che

le risorse stanziare consentono di concedere, per l'anno 2020, agevolazione del 25% della quota variabile della tariffa dovuta alle utenze non domestiche, iscritte nella Banca dati Tari, sulla base di quanto valutato al capo precedente;

Ritenuto che

sia pertanto necessario procedere al finanziamento dell'agevolazione di cui al presente atto mediante riduzione per un importo di € 11.097.344,44 della Missione 20 Programma 03 Titolo 1 Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, e contestuale incremento di pari ammontare della Missione 01 Programma 11, Titolo 1 (trasferimenti correnti a altre imprese), ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto

dei tempi tecnici occorrenti per la elaborazione la stampa e l'invio degli avvisi bonari a saldo della Tari 2020, che contengano anche le agevolazioni Covid stabilite dal presente provvedimento,

Ritenuto

per tutto quanto espresso innanzi, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti del contribuente che dovrebbe comunque provvedere al pagamento in autoliquidazione, che risulta necessario ed opportuno procedere ad uno slittamento della scadenza della rata a saldo, già fissata al 29/1/2021, al 01/03/2021;

IL SEGRETARIO GENERALE



Ritenuto infine, che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, viste le scadenze, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Si allega, quale parte integrante del presente atto, il seguente documento, firmato digitalmente e repertoriato con il n.L1086_002_01, composto da n. 1 pagina;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Sabadin



DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui deve intendersi integralmente trascritto:

1. di approvare l'agevolazione tariffaria per la TARI 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nella misura del 25% della quota variabile della tariffa dovuta, per le categorie non domestiche di cui al DPR 158/99, ad esclusione delle categorie 9 (case di cura e di riposo, comunità civili e militari, carceri), 10 (ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici universitari, ambulatori), 14 (edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze), 25 (supermercato, generi alimentari, macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio);
2. di procedere al finanziamento della misura di cui al punto che precede (agevolazioni obbligatorie e ulteriori agevolazioni previste), autorizzando il prelevamento dell'importo di € 11.097.344,44 dalla Missione 20 Programma 03 Titolo 1 Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 con contestuale incremento di pari ammontare della Missione 01 Programma 11, Titolo 1 (trasferimenti correnti a altre imprese), ai sensi dell'articolo 176 del D. Lgs. 267/2000;
3. di posticipare la riscossione del saldo della TARI 2020, al netto delle agevolazioni di cui al punto 1, al 01/03/2021;
4. di pubblicare tale delibera sul sito istituzionale dell'ente;
5. di dare comunicazione ai sensi dell'art 166 TUEL del presente provvedimento entro dieci giorni dall'adozione dello stesso al Consiglio Comunale

Il Responsabile dell'Area Entrate e Dirigente del Servizio Gestione Tari
Dott.ssa Paola Sabadin

Il Vicesindaco e assessore al Bilancio
Dott. Enrico Panini

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. ¹¹¹ DEL ^{24/12/2020}, AVENTE AD OGGETTO: **“Determinazione delle agevolazioni TARI da Covid-19 per l’anno 2020”**.

Il sottoscritto Dirigente esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Addì,

Il Dirigente del Servizio Gestione Tari
Dott.ssa Paola Sabadin

Pervenuta in Ragioneria Generale il ^{24/12/2020} Prot. I ^{111/531}
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **V.P.E.**

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Raffaele Grimaldi)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	L.....
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.
Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Prop 13753 ✓



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del SERVIZIO GESTIONE TARI - PROT. N. 14 del 24/12/2020 (I4/531)

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Premesso che il bilancio di previsione 2020 prevede, alla Missione 20 – Programma 03 – Titolo 1, un fondo di accantonamento denominato “*Fondo agevolazioni obbligatorie TARI 2020 ai sensi delle deliberazioni ARERA n. 158/2020 e n. 238/2020*” quantificato in € 11.097.344,44 secondo la stima effettuata in sede di previsione dal Servizio Gestione TARI, che ha quantificato la riduzione del 25% della quota variabile a carico delle utenze, iscritte in una serie di categorie che sono state chiuse nel rispetto di DPCM e ordinanze della regione Campania, adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Come illustrato nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, nella parte Entrata del bilancio la TARI è stata iscritta al lordo di tali riduzioni e per il valore risultante dalla bozza di PEF 2020 predisposta da ASIA S.p.A. (€ 241.068.033,00).

Visto l'art. 22 del vigente regolamento TARI, che

- al comma 3 stabilisce che “*La tariffa per l'annualità 2020 è ridotta nella parte variabile nella misura prevista quale obbligatoria dalla deliberazione ARERA 158 del 5/5/2020*”;
- al comma 4 lettera e) stabilisce che “*La Giunta comunale, su proposta dei competenti Servizi comunali, e previa copertura della relativa spesa, può deliberare le seguenti riduzioni e o agevolazioni: e) ulteriori riduzioni, per l'annualità 2020, legate all'emergenza Covid-19, rispetto a quelle di cui al comma 3 del presente articolo*”.

Preso atto che, con la proposta in oggetto, si intende dare applicazione alle agevolazioni obbligatorie di cui all'art. 22 comma 3 del regolamento TARI e a quelle facoltative di cui al comma 4 lettera e) dello stesso articolo, nei limiti della copertura finanziaria appostata nel fondo iscritto in bilancio di previsione 2020, da cui si propone il prelievo ex art. 176 del TUEL.

Considerato che le tariffe 2019, già provvisoriamente applicate al 2020 ai sensi della delibera di C.C. n. 9 del 4/8/2020, risultano, come riportato nella relazione istruttoria alla presente proposta, definitivamente applicabili a tale annualità poiché la tariffa TARI 2020 non è stata approvata, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione 2020

Visto che la tariffa 2019, approvata con delibera di C.C. è di ammontare complessivo pari a € 231.987.000,00 inferiore di € -9.081.033,00 alla previsione di gettito TARI 2020 iscritta in bilancio di previsione, e che ciò determina la mancata copertura integrale del costo 2020 del servizio di igiene urbana.

Richiamato l'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, che consente, per il 2020, di derogare al principio di integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana, stabilito dall'art. 1 comma 654 Legge 147/2013.

Ritenuto che la mancata copertura integrale del costo 2020, pur consentita dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. 18/2020, renda necessario, stante anche la generale situazione finanziaria dell'ente e la specifica condizione rilevata in sede di approvazione del bilancio 2020 rispetto all'obiettivo di recupero del disavanzo di amministrazione imputato all'esercizio 2020, attuare nel più breve tempo possibile il recupero di tale differenza, a valere sulla prima tariffa utile secondo il quadro normativo vigente, senza rinvii per quanto essi siano, in ipotesi, ammessi dalle norme stesse.

Richiamata altresì la necessità che sulla prima tariffa utile, secondo il quadro normativo vigente, venga attuato l'integrale recupero di ulteriori maggiori oneri di gestione del ciclo dei rifiuti urbani gravanti, allo stato, sulle risorse del bilancio comunale per effetto della gestione 2018 e 2019, sia in parte entrata, a causa dell'accertamento di entrate TARI inferiori al valore complessivo delle tariffe deliberate in ciascun anno dal Consiglio Comunale, sia in parte spesa, a seguito di aumenti tariffari deliberati dalla Città Metropolitana di Napoli.

Considerato che, in ragione del loro valore finanziario, le poste di bilancio attinenti la gestione del servizio di igiene urbana hanno significativo impatto sugli equilibri finanziari.


Richiamato l'art. 147-quinquies del TUEL secondo cui *il controllo degli equilibri finanziari è svolto, sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*

Tutto ciò premesso e considerato, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 30/12/2020

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi



ALLEGATO 1

RIDUZIONI DA COVID-19 TARI 2020

Categoria	Riduzione quota fissa	Riduzione quota variabile
1 -Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	25%
2 -Cinematografi e teatri	0	25%
3 -Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0	25%
4 -Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0	25%
5 -Stabilimenti balneari	0	25%
6 -Esposizioni, autosaloni	0	25%
7- Alberghi con ristorante	0	25%
8 -Alberghi senza ristorante	0	25%
9 -Case di cura e riposo, comunità civili e militari, carceri	0	0
10 Ospedali e cliniche pubbliche e private, policlinici universitari, ambulatori	0	0
11 -Uffici, agenzie	0	25%
12 -Banche istituti di credito e studi professionali	0	25%
13 -Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0	25%
14 -Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	0
15 -Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	25%
16 -Banchi di mercato beni durevoli	0	25%
17 -Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0	25%
18 -Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0	25%
19 -Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0	25%
20 -Attività industriali con capannoni di produzione	0	25%
21 -Attività artigianali di produzione beni specifici	0	25%
22 -Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	0	25%
23 -Mense, birrerie, amburgherie	0	25%
24 -Bar, caffè, pasticceria	0	25%
25 -Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0	0
26 -Plurilicenze alimentari e miste	0	0
27 -Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	0
28 -Ipermercati di generi misti	0	25%
29 -Banchi di mercato genere alimentari	0	25%
30 -Discoteche, night-club	0	25%

Osservazioni del Segretario Generale
Proposta di deliberazione dell'Area Entrate -Servizio Gestione TARI
(prot. n. 14 del 24.12.2020 - S.G. 510 del 30.12.2020)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile, parimenti espresso in termini di "Favorevole" e in cui, tra l'altro, con riferimento alla possibilità, prevista dalla normativa vigente, di derogare al principio della integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana il Ragioniere Generale ritiene che *"la mancata copertura integrale del costo 2020, pur consentita dalla normativa emergenziale introdotta dal D.L. 18/2020, renda necessario, stante anche la generale situazione finanziaria dell'ente e la specifica condizione rilevata in sede di approvazione del bilancio 2020 rispetto all'obiettivo di recupero del disavanzo di amministrazione imputato all'esercizio 2020, attuare nel più breve tempo possibile il recupero di tale differenza, a valere sulla prima tariffa utile secondo il quadro normativo vigente, senza rinvii [...]"*. Nello stesso parere, altresì, lo stesso Ragioniere richiama la necessità che *"[...] sulla prima tariffa utile [...] venga attuato l'integrale recupero di ulteriori maggiori oneri di gestione del ciclo di rifiuti urbani, gravanti, sulle risorse del bilancio comunale [...]"*.

Atteso che con la presente proposta s'intende sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale l'agevolazione tariffaria per la TARI 2020, nella misura del 25% della quota variabile della tariffa dovuta, da riconoscere ad alcune categorie di utenze non domestiche indicate al punto 1) della parte dispositiva dell'atto, disponendo, altresì, che il finanziamento della suddetta operazione sia attuato mediante operazione di prelevamento dal fondo di riserva per un importo complessivo pari ad € 11.097.344,44. Con il medesimo atto, inoltre, la dirigenza propone di posticipare la scadenza relativa alla riscossione del saldo TARI 2020, al netto delle suindicate agevolazioni, alla data del 01/03/2021.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: attuare delle misure idonee a fronteggiare le conseguenze negative prodotte, su alcune categorie economiche, dall'emergenza epidemiologica Covid-19 sostenendo, in tal modo, il tessuto socio-economico gravemente danneggiato dall'epidemia.

Nelle premesse della proposta sono richiamati, altresì, i riferimenti normativi e le deliberazioni posti a fondamento della stessa, tra i quali figurano:

- l'art 166 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- il Regolamento TARI del Comune di Napoli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/3/2019;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione dell'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/202/R/RIF del 5/5/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/08/2020, con cui è stato previsto il versamento della TARI 2020 in due fasi:
 - a) acconto pari al 75% da versarsi in unica rata entro il 30 ottobre 2020 oppure rateizzato secondo le seguenti scadenze: 30 settembre-30 ottobre-30 novembre 2020;
 - b) saldo/conguaglio entro il 30 gennaio 2021.

Si ricorda che alla dirigenza proponente compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL, nonché l'attivazione del potere di vigilanza e controllo sul corretto impiego delle risorse assegnate. Si

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione di G. C. n. del composta da n..... pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 ...

Addi **IL SEGRETARIO GENERALE**

Il presente provvedimento viene assegnato a:
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente(1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati(1),(2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.